

Allegato I
Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'articolo 3 della legge 196/2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, evidenziando, in particolare, le attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche e il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 15/2009 e del relativo decreto legislativo 150/2009 (Disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Nel rapporto si dà conto, inoltre, dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici non territoriali.

Il presente rapporto riguarda gli atti e le azioni attuate nel corso dell'anno 2016 e nei primi due mesi del 2017.

Rispetto alle precedenti versioni la struttura del documento è stata parzialmente rivista per tener conto delle modifiche introdotte alla legge di contabilità e finanza pubblica con i decreti legislativi 90/2016 (attuativo della delega prevista all'articolo 40 della legge 196/2009) e 93/2016 attuativo della delega prevista all'articolo 42 della legge 196/2009 del 2016 e con la legge 163/2016 (attuativa dell'articolo 15 della legge 243/2012).

Il primo capitolo del rapporto illustra le attività per il completamento della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (enti territoriali e altri enti pubblici).

Il secondo capitolo riguarda gli adempimenti svolti per lo sviluppo e l'implementazione della banca dati unitaria e rendiconta le attività dirette a rafforzare le procedure di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Il terzo capitolo descrive il completamento delle deleghe per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 30), la revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40) e per il riordino della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di cassa (articolo 42). Infine, presenta le novità in materia di contenuto della legge di bilancio e revisione del calendario del ciclo di programmazione economico-finanziaria recate dalla legge 163/2016.

PAGINA BIANCA

INDICE

I.	LA DELEGA PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI.....	11
I.1	L'armonizzazione dei sistemi contabili e il piano dei conti integrato	11
I.2	L'armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali	12
I.2.1	Premessa.....	12
I.2.2	L'attività svolta dagli Enti territoriali.....	13
I.2.3	L'adeguamento del quadro normativo.....	15
I.2.4	L'attività della Commissione per l'armonizzazione contabile degli Enti territoriali (Arconet)	18
I.2.5	L'attività di verifica e controllo dei bilanci delle Regioni.....	19
I.3	L'armonizzazione dei bilanci degli Enti non territoriali	20
II.	IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI.....	27
II.1	La Banca Dati unitaria (BDAP)	27
II.2	Il sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) e la banca dati unitaria.....	30
II.3	Le relazioni ed i rapporti di monitoraggio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze	33
II.4	La definizione degli schemi, dei tempi e delle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base delle operazioni di partenariato pubblico-privato.....	34
II.5	Gli adempimenti di cui all'articolo 48 della legge 196/2009	35
III.	L'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE (ARTICOLI 30, 40 E 42 DELLA LEGGE 196/2009) E IL NUOVO CONTENUTO DEL BILANCIO DELLO STATO	37
III.1	La delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 30)	37
III.2	La delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40).....	38
III.2.1	L'introduzione delle azioni.....	41
III.2.2	L'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria.....	44
III.2.3	La stabilizzazione di entrate di scopo finalizzate per legge.....	45
III.2.4	L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato	48
III.2.5	Il superamento delle gestioni contabili a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.....	49

III.3	La delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42).....	51
III.3.1	La revisione del concetto di impegno e di accertamento contabile.....	52
III.3.2	La revisione della disciplina dei residui	54
III.4	Il contenuto del disegno di legge del bilancio dello Stato e l'unificazione del DDL bilancio e del DDL stabilità.....	55
III.4.1	La revisione del ciclo di bilancio e della programmazione finanziaria.....	58

INDICE TABELLE

Tabella I.2-1 Comuni: andamento dei residui passivi (milioni di euro)	16
Tabella I.2-2 Comuni: andamento dei residui attivi (milioni di euro).....	16
Tabella I.2-3 Province: andamento dei residui passivi (milioni di euro).....	17
Tabella I.2-4 Province: andamento dei residui attivi (milioni di euro)	17

INDICE DELLE FIGURE

Figura III.2-1 Le fasi del processo	45
---	----

I. LA DELEGA PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

I.1 L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Nel corso del 2016 è proseguito il processo di armonizzazione contabile degli Enti pubblici con l'entrata a regime di un piano dei conti unico per tutti gli Enti in contabilità finanziaria (escluse le Amministrazioni centrali dello Stato che lo adotteranno previa sperimentazione)¹. L'adozione di un comune schema classificatorio, coerente e immediatamente raccordabile con il Sistema Europeo dei Conti (Sec 2010), è finalizzata a migliorare il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici. L'applicazione di tale strumento riguarda in primo luogo le Amministrazioni Pubbliche della lista ISTAT (lista S13), ma interessa anche Amministrazioni non comprese in tale lista e ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Gli Enti appartenenti alla lista ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche che hanno adottato tale strumento sono circa 9.000, mentre quelli che non lo adottano - perché in regime esclusivo di contabilità civilistica o perché appartenenti alle Amministrazioni centrali dello Stato - sono circa 1.000. Del primo gruppo, sempre con riferimento alla lista ISTAT, fanno parte tutti gli Enti territoriali in contabilità finanziaria (le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, ecc.) nonché i loro Enti e Organismi strumentali, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, le Agenzie regionali sanitarie e circa 150 Enti dell'Amministrazione centrale diversi dallo Stato, tra cui gli Enti di regolazione dell'attività economica, gli Enti produttori di servizi economici e gli Enti e le Istituzioni di ricerca. Del secondo gruppo fanno parte gli Enti del comparto Sanità (circa 250, escluse le Agenzie regionali sanitarie), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), alcune Fondazioni lirico-sinfoniche, i Teatri stabili a iniziativa pubblica, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici, i Consorzi interuniversitari di ricerca, i Consorzi e gli Enti gestori di parchi e aree naturali protette e le Federazioni sportive.

Dal primo gennaio 2017 anche i codici della rilevazione SIOPE con riferimento ai dati di incassi e pagamenti si sono uniformati ai codici del piano dei conti, costituendo anche per gli Enti non obbligati alla tenuta di questo ultimo (ad esempio le ASL), un riferimento essenziale per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio o per la definizione degli allegati tassonomici. Inoltre, per gli enti che non hanno adottato né il piano dei conti né le nuove codifiche SIOPE (ad esempio le CCIAA), il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici sono salvaguardati

¹ Il piano dei conti integrato consente il raccordo dei dati contabili con la classificazione SEC, facilitando così la costruzione dei dati di contabilità nazionale e il colloquio con l'Unione Europea. Si compone di tre moduli: uno finanziario (con i conti che servono per classificare i movimenti di entrata e di uscita registrati secondo le logiche della contabilità c.d. "camerale"), uno economico (con i conti per accogliere i proventi/ricavi e i costi/oneri registrati nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale e che trovano rappresentazione nel conto economico) e uno patrimoniale (con i conti per registrare attività e passività che sono rappresentate nello Stato patrimoniale).

dall'obbligo di predisporre un conto consuntivo di cassa che rispecchia la classificazione del terzo livello del piano dei conti, redatto secondo il prospetto di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 (tassonomia).

Pertanto, con l'allineamento degli schemi e delle articolazioni contabili previste dai richiamati prospetti e con l'adozione di un sistema omogeneo di codifiche, può dirsi realizzata la previsione normativa che stabilisce l'adozione di "criteri di classificazione uniformi su tutto il territorio nazionale".

L'attuale versione del piano dei conti recepisce gli aggiornamenti riguardanti gli Enti territoriali a seguito delle attività svolte nella Commissione per l'armonizzazione contabile degli Enti territoriali (Commissione Arconet) relativamente alle modifiche del decreto legislativo 118/2011 (si veda il paragrafo I.2.4), nonché le attività relative all'armonizzazione contabile degli Enti non territoriali (si veda paragrafo I.3).

Il primo aggiornamento è stato introdotto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2016, Supplemento Ordinario n.7 e sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Il secondo aggiornamento è stato effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017.

I.2 L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI

I.2.1 Premessa

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni e Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla

riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità².

1.2.2 L'attività svolta dagli Enti territoriali

Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011.

In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale;
- dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016.

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale³, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma⁴.

L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali⁵ rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione

² Il decreto legislativo 118/2011 ha consentito agli enti la facoltà di rinviare al 2016 gli adempimenti riguardanti la contabilità economico patrimoniale, il piano dei conti e il bilancio consolidato.

³ Tra gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale sono comprese le aziende municipalizzate e le fondazioni che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le società controllate e partecipate non sono enti strumentali e sono interessate dalla riforma contabile esclusivamente ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato.

⁴ Gli enti strumentali degli enti territoriali che adottano la contabilità economico patrimoniale sono tenuti alla redazione:

- del budget economico;
- del rendiconto di cassa, ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile;
- del prospetto della tassonomia, se sono già soggetti alla rilevazione SIOPE.

⁵ L'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) prevede che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017". Conseguentemente, l'articolo 233-bis, comma 3, del TUEL prevede "Gli enti locali

contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

Particolare rilevanza, nel processo di armonizzazione contabile, assume l'adozione del decreto legislativo 118/2011 da parte di tutte le Autonomie speciali e dei loro enti e organismi strumentali nel corso del 2016⁶.

Le regioni Sicilia e Sardegna e gli enti del loro territorio hanno adottato la riforma dal 1° gennaio 2015 con le tempistiche previste per le Regioni a statuto ordinario, mentre le altre Autonomie speciali hanno recepito la riforma contabile a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, nel corso del 2016 le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del loro territorio hanno applicato la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria potenziata e la correlata attività di riaccertamento straordinario dei residui e rinviato l'adozione del piano dei conti integrato, dei principi contabili applicati concernenti la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato.

I.2.3 L'adeguamento del quadro normativo

L'entrata in vigore del decreto legislativo 118/2011 ha reso possibile, nel corso del 2016, la revisione e la semplificazione della disciplina del pareggio degli enti territoriali prevista dalla legge 243/2012⁷.

La relazione al disegno di legge di modifica della legge 243/2012 evidenzia che, *"con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'obbligo di approvare un bilancio di previsione, che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, è stato esteso a tutti gli enti territoriali (articolo 162, comma 6, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e articolo 40 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011), così come è stato previsto l'equilibrio di cassa. Inoltre, il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria*

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

⁶ Anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2012, l'articolo 79 del decreto legislativo 118/2011, e successive modifiche, prevede che *"La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*

⁶ La riforma della disciplina del pareggio degli enti territoriali è stata prevista dalla legge 12 agosto 2016, n. 164.

⁷ La riforma della disciplina del pareggio degli enti territoriali è stata prevista dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 concernente *"Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"*.

potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, appare il più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale".

L'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali è rappresentato, pertanto, da un saldo unico, non negativo, in termini di competenza finanziaria, tra le entrate finali e le spese finali, in sostituzione dei precedenti quattro saldi, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Nel corso del 2016 sono stato compiuti ulteriori interventi di adeguamento del quadro normativo di riferimento, quali:

- il decreto 29 aprile 2016 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, che sono stati adeguati agli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali al piano di conti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 118/2011;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2016, concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Il decreto ministeriale 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci degli Enti territoriali alla BDAP rappresenta il completamento logico del processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali, attraverso la realizzazione dell'obiettivo di acquisire, aggregare e consolidare bilanci omogenei, al fine di assicurare un più efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Per semplificare gli adempimenti a carico degli Enti territoriali, il decreto prevede che l'invio dei dati alla BDAP assolve anche all'obbligo di trasmissione telematica alla Corte dei conti dei rendiconti degli Enti locali, previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli Enti locali).

Anche il decreto ministeriale 9 giugno 2016 rappresenta un importante intervento di semplificazione, in quanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, estende alla rilevazione SIOPE il sistema di codifica già previsto per il modulo finanziario del piano dei conti integrato. Inoltre, il decreto estende la rilevazione SIOPE a tutti gli enti e organismi in contabilità finanziaria, soggetti al decreto legislativo 118/2011, favorendo, unitamente al decreto ministeriale 12 maggio 2016, un'attività di individuazione e classificazione degli enti e degli organismi strumentali degli enti territoriali.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 19 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 118/2011, definisce le modalità di monitoraggio dell'attività di

riaccertamento straordinario dei residui, al fine di quantificare il disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario.

In attesa dei risultati di tale monitoraggio, gli effetti sui residui derivanti dal riaccertamento straordinario e dall'applicazione della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, sono evidenziati dai certificati di rendiconto degli enti locali, di seguito sintetizzati.

TABELLA I.2-1 COMUNI: ANDAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (MILIONI DI EURO)

	SPESE CORRENTI		SPESE IN CONTO CAPITALE		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
		Var %		Var %		Var %
2009	24.086		57.630		894	
2010	25.195	4,6	56.199	-2,5	901	0,8
2011	26.303	4,4	53.007	-5,7	1.204	33,6
2012	27.491	4,5	45.330	-14,5	1.089	-9,6
2013	27.303	-0,7	40.873	-9,8	4.018	269,0
2014	23.799	-12,8	36.430	-10,9	6.110	52,1
2015*	18.626	-21,7	11.979	-67,1	2.191	-64,1

* Dato calcolato su 7.654 comuni

TABELLA I.2-2 COMUNI: ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (MILIONI DI EURO)

	ENTRATE CORRENTI		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	
		Var %		Var %		Var %
2009	33.167		29.854		11.097	
2010	34.241	3,2	29.001	-2,9	10.713	-3,5
2011	35.102	2,5	28.044	-3,3	8.886	-17,1
2012	35.679	1,6	25.800	-8,0	6.427	-27,7
2013	38.208	7,1	25.351	-1,7	5.016	-22,0
2014	39.950	4,6	23.979	-5,4	4.547	-9,4
2015*	42.252	5,8	12.851	-46,4	3.518	-22,6

* Dato calcolato su 7.654 comuni